



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Registro Deliberazioni

Data 31/01/2023

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA.

L'anno duemilaventitre addì martedì trentuno del mese di gennaio alle ore 15:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

| | NOMINATIVO | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|-----|-------------------|-------------|----------|---------|
| 1. | GIULIANO MONICA | Sindaco | X | |
| 2. | GILARDI FABIO | Consigliere | X | |
| 3. | OLIVERI MIRELLA | Consigliere | X | |
| 4. | FALCO FABIO | Consigliere | X | |
| 5. | DELLACASA SABRINA | Consigliere | X | |
| 6. | ARAGNO ROBERTO | Consigliere | X | |
| 7. | ODERDA ALESSANDRO | Consigliere | X | |
| 8. | CIVELLI INNOCENTE | Consigliere | X | |
| 9. | GRECO PATRIZIA | Consigliere | | X |
| 10. | GUELFI FRANCA | Consigliere | X | |
| 11. | SPINGARDI ELISA | Consigliere | X | |
| 12. | MURRU ANTONIO | Consigliere | X | |
| 13. | BOVERO PIETRO | Consigliere | X | |

Presenti: 12

Assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale ARALDO DR. PIERO

Il Presidente DELLACASA SABRINA assume la presidenza dell'adunanza, e constatata la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta assente alla seduta.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Consigliere Bovero ed il Consigliere Guelfi, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Si dà atto che la seduta viene resa informale dalle ore 15:21 alle ore 15:30.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

- la deliberazione di C.C. n. 10 del 22/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, nota di aggiornamento e suoi allegati;
- la deliberazione di C.C. n. 11 del 29/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione di G.C. n. 34 del 01/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) triennale anni 2022/2024;

RISCONTRATO che, in conformità agli obiettivi di pianificazione pluriennale previsti, da ultimo, nel sopra richiamato Documento Unico di Programmazione 2022/2024, il Comune di Vado Ligure ha realizzato una serie di interventi di ammodernamento ed integrazione del sistema pubblico di videosorveglianza, per il controllo del territorio mediante telecamere collegate alla sede del Comando di Polizia Municipale, con captazione delle immagini memorizzate e gestite attraverso specifici dispositivi hardware e applicativi software, impianto che ha ormai raggiunto un livello di consistenza e complessità che rende opportuna l'adozione di una specifica disciplina regolamentare riferita all'insieme delle attività di videosorveglianza, specie alla luce del sempre più frequente impiego delle risultanze anche da parte di altre Polizie ed a fronte del protocollo convenzionale richiamato al capoverso seguente;

POSTO che il Comune di Vado Ligure, come previsto ed autorizzato dalle deliberazioni di G.C. n. 84 del 27/06/2019 e n. 1 del 11/01/2021, ha stipulato il summenzionato "PATTO D'INTESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI INTEGRATI CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO", definitivamente siglato nel mese di luglio 2021 tra il Comune di Vado Ligure (unitamente ad altri Comuni della Provincia di Savona, rif. prot. gen Comune di Savona n. 48515 del 20/07/2021) e la Prefettura U.T.G. di Savona;

CONSIDERATO che il Piano della Performance per l'anno 2022, approvato con Deliberazione di G.C. n. 67 del 22/06/2022, prevede l'obiettivo a valenza intersettoriale di armonizzazione dei Regolamenti comunali che, per il Settore VI Corpo Polizia Municipale, oltre al contributo all'analisi ed alla risoluzione - tramite appositi aggiornamenti - delle eventuali interferenze tra le disposizioni regolamentari di più diretta pertinenza dei diversi servizi comunali, si sostanzia, in modo specifico, nell'adozione del "Regolamento comunale sulla videosorveglianza";

VISTO il testo del nuovo “Regolamento comunale sulla videosorveglianza”, che si unisce alla presente deliberazione come allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comando di Polizia Municipale, con il supporto tecnico-specialistico dell’Ing. Ivan Martina, individuato dal Comune di Vado Ligure quale DPO Data Protection Officer (anche denominato RDP Responsabile per la Protezione dei Dati);

RICHIAMATI a supporto della presente deliberazione i riferimenti normativi specificati nel testo regolamentare che si va ad approvare, in particolare all’Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali e all’Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non integra aspetti di diretta rilevanza economico-finanziaria;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta, a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore VI Corpo Polizia Municipale;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta, a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore II Economico-Finanziario;

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare il “**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**”, nel testo unito alla presente deliberazione come allegato A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

*** **

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

. v .

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
DELLACASA SABRINA ***

**IL SEGRETARIO GENERALE
ARALDO DR. PIERO ***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

Corpo di Polizia Municipale

Amministrativo Polizia Municipale: PROPOSTA N. 231

Data 23/12/2022

| | |
|---|--|
| OGGETTO : | |
| APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. | |

PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SETTORE

Data 23/12/2022

(CERVENO DR. DOMENICO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

Corpo di Polizia Municipale

Amministrativo Polizia Municipale: PROPOSTA N. 231

Data 23/12/2022

| | |
|---|--|
| OGGETTO : | |
| APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA. | |

PARERE CONTABILE: NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI

IL RESPONSABILE SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO

Data 23/12/2022

(MAGLIO SARA) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VADO LIGURE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Allegato alla deliberazione C.C. n. ____ del _____

INDICE

| | |
|---|---------------|
| Art. 1 - Premessa | pag. 3 |
| Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali | “ 3 |
| Art. 3 - Ambito di applicazione | “ 5 |
| Art. 4 - Definizioni | “ 6 |
| Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza | “ 7 |
| Art. 6 - Figure del trattamento | “ 9 |
| Art. 7 - Informativa | “ 10 |
| Art. 8 - Valutazione di impatto sulla protezione dei dati | “ 11 |
| Art. 9 - Modalità di raccolta e di trattamento dei dati | “ 11 |
| Art. 10 - Sicurezza dei dati | “ 12 |
| Art. 11 - Istituti scolastici | “ 13 |
| Art. 12 - Deposito rifiuti | “ 13 |
| Art. 13 - Diritti dell'interessato e accesso ai dati | “ 13 |
| Art. 14 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e giurisdizionale | “ 15 |
| Art. 15 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali | “ 15 |
| Art. 16 - Norma di rinvio | “ 15 |
| Art. 17 - Entrata in vigore | “ 16 |

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune di Vado Ligure. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti hardware e software finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento.

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali.

La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa. Il presente Regolamento stabilisce le norme di livello locale atte a garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Art. 2 - Norme di riferimento, finalità e principi generali

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, nonché per i riferimenti utili alla corretta interpretazione dei termini qui utilizzati, si rinvia a quanto disposto dai provvedimenti di seguito elencati:

1. Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito GDPR);
2. Direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
3. D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101;
4. D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, di recepimento della succitata direttiva (UE) 2016/680;
5. D.P.R. 15/01/2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
6. Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza 08/04/2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
7. Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09/08/2008) "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";
8. Legge 23/04/2009 n. 38, di conversione del D.L. 23/02/2009, n. 11, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
9. D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 48/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città."

Ai sensi della pertinente normativa comunitaria e nazionale, i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della

sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18/04/2017, n. 48, all'art. 4 e meglio definita come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare anche con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.

Gli impianti di videosorveglianza operanti o di prossima installazione nel Comune di Vado Ligure mirano, in via principale, alle seguenti finalità pubbliche:

1. tutela della sicurezza urbana;
2. tutela della sicurezza pubblica e della quiete;
3. tutela della sicurezza stradale;
4. tutela della salute e dell'igiene;
5. tutela dell'ambiente;
6. attività di protezione civile;
7. tutela del patrimonio comunale;
8. attività di polizia amministrativa;
9. prevenzione, accertamento e perseguimento di reati ed attività di polizia giudiziaria;

La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5GDPR e, in particolare:

Principio di liceità - Il trattamento di dati personali con sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali ed è lecito in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune ed, in particolare, il Comando di Polizia Municipale sono investiti.

La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati), il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza.

Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità - La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati riferiti ad aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci o concretamente non applicabili per la

loro oggettiva insostenibile onerosità altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità - I dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali fini.

È consentita, pertanto, la videosorveglianza, principalmente, come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati dal Comune di Vado Ligure sul proprio territorio e collegati al Comando di Polizia Municipale.

A seguito di motivata richiesta, le immagini e gli altri dati registrati potranno essere forniti ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, per lo svolgimento di attività d'istituto compatibili con le finalità che giustificano la collocazione e l'uso delle telecamere, ovvero messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Comune di Vado Ligure, unitamente ad altri Comuni della Provincia, ha stipulato un "PATTO D'INTESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALI INTEGRATI CON LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO", ai sensi dell'art. 5 del D.L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 48/2017, per la gestione integrata del sistema di videosorveglianza con le Forze di polizia dello Stato, definitivamente siglato dal Prefetto di Savona e dai Sindaci interessati nel mese di luglio 2021, rif. prot. gen. Comune di Savona capofila n. 48515 del 20/07/2021 (di seguito PATTO).

A fronte del suddetto strumento convenzionale, potrà essere dato accesso diretto al sistema di videosorveglianza comunale, per la sola visione e lo scarico delle immagini, alle Forze di polizia che ne faranno richiesta.

L'accesso potrà avvenire attraverso l'utilizzo di una postazione messa a disposizione in locali del Comando di Polizia Municipale ovvero mediante collegamento dalle sale operative delle altre Polizie, comunque con modalità idonee a garantire la tracciabilità degli accessi e la sicura trasmissione dei dati.

In quest'ultimo caso, l'accesso e la gestione informatica integrata del sistema di videosorveglianza dovranno avvenire in modo diretto ed autonomo e l'organo di vertice dell'Amministrazione di Polizia interessata assumerà il ruolo e le responsabilità di Contitolare del Trattamento dati, individuando per la propria struttura organizzativa le finalità/modalità del trattamento, gli strumenti utilizzati e le misure atte a garantire la sicurezza/protezione dei dati personali, nonché i Responsabili del Trattamento che, a loro volta, potranno designare/nominare gli operatori di Polizia autorizzati all'uso degli apparati.

Previa valutazione da parte dell'Amministrazione e dei competenti uffici comunali della sussistenza di un adeguato interesse pubblico, potranno essere stipulati accordi con privati per la collocazione, ad opera e con costi interamente a carico di quest'ultimi, di apparati di videosorveglianza su aree pubbliche o su spazi privati aperti al pubblico, che saranno collegati al Comando di Polizia Municipale, che li gestirà, in via esclusiva, per gli scopi e con le modalità relative alle postazioni realizzate dal Comune.

Spetterà al Comune stabilire le caratteristiche tecniche minime che dovranno avere le strumentazioni proposte dai privati, in modo da garantire adeguata interoperabilità degli apparati con i sistemi hardware e software di videosorveglianza comunale.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili («interessato»), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione rilevata con trattamento di immagini captate attraverso i sistemi di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. per «**banca dati**», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
4. per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
5. per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
6. per «**incaricato del trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
7. per «**interessato**», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
8. per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
9. per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
10. per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

11. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
12. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
13. per «**profilazione**», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
14. per «**pseudonimizzazione**», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto da:

1. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;
2. D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
3. D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
4. Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
5. Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
6. Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
7. Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
8. Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di impianti di videosorveglianza costituito da:

1. una rete di telecamere per la videosorveglianza di contesto mediante telecamere fisse o a brandeggio;
2. una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste, in particolare, sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
3. telecamere mobili per vigilanza su illeciti conferimenti o abbandoni di rifiuti e per finalità di polizia giudiziaria.

Nella richiamata cornice normativa e all'interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l'impianto di videosorveglianza del Comune di Vado Ligure è precipuamente rivolto a garantire la **sicurezza urbana**, che l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto del 2008 testualmente definisce come il “*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del*

rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in raccordo con le Forze dell'ordine.

L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione è finalizzato a:

1. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse, rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
2. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre Forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
3. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici;
4. tutelare e proteggere la proprietà;
5. prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento e di disturbo delle quiete pubblica;
6. monitorare il traffico;
7. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
8. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
9. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
10. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di conferimento dei rifiuti;
11. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore

aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 6 - Figure del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vado Ligure, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Nel caso in cui, in applicazione del patto d'intesa indicato al precedente art. 3, dovesse darsi corso alla gestione integrata del sistema di videosorveglianza con le Forze di polizia a competenza generale, i Responsabili apicali delle locali Amministrazioni di polizia interessate assumeranno il ruolo di Contitolari del trattamento dati, con le relative prerogative e responsabilità.

Il Responsabile del Settore VI Polizia Municipale è autorizzato dal Titolare al trattamento dei dati rilevati con gli apparati di videosorveglianza comunali.

Il Titolare potrà eventualmente individuare ulteriore personale autorizzato al trattamento per telecamere non collegate alla centrale operativa della Polizia Locale o per specifiche necessità o esigenze, anche contingenti.

I compiti affidati al suddetto personale autorizzato devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione, riguardo al trattamento dei dati personali, alla normativa, ivi incluso il profilo della sicurezza e alle disposizioni del presente regolamento.

Il Titolare, su indicazione del Comandante della Corpo di Polizia Municipale, individua e designa, con apposito provvedimento, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali, ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

Con l'atto di nomina ai singoli incaricati sono indicati i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e le procedure per la segnalazione di eventuali violazioni della sicurezza dei dati.

Il numero di soggetti individuati quali incaricati del trattamento deve essere delimitato e sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.

Il Titolare può individuare diversi livelli di accesso e gestione in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo, grazie a differenti credenziali di autenticazione, coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni (scaricare, copiare, cancellare, spostare l'angolo di visuale, ecc.).

Il Comandante della Corpo di Polizia Municipale custodisce le chiavi degli armadi di rete e del pannello server situati nel Comando della Polizia Municipale

Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati; agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il personale autorizzato al Trattamento si atterrà alle direttive impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche eventualmente effettuate anche, ma non solo, dal DPO Data Protection Officer (anche denominato RDP Responsabile per la Protezione dei Dati), vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Regolamento Europeo 679/2016, è la Ditta installatrice e responsabile della manutenzione dell'impianto.

Il Titolare può nominare, qualora si rilevi la necessità, altri Responsabili esterni ex art. 28 Regolamento Europeo 679/2016.

I rapporti con i Responsabili esterni, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/2016, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione e nazionale.

Art. 7 - Informativa

Fatti salvi i trattamenti le cui finalità comportino l'applicazione della Direttiva 2016/680/UE e del D.Lgs. 51/2018 (che rendono facoltativa la prestazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali), il Comune fornisce agli interessati, che accedono o transitano in luoghi ove siano attivi sistemi di videosorveglianza, un'ideale informativa mediante il modello semplificato di informativa "minima" (originariamente allegato al provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, ed oggi modificato a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida dell'EDPB n. 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020), tanto che la stessa Autorità Garante ha recepito tali indicazioni e, nel dicembre 2020, ha messo a disposizione dei Titolari del trattamento un nuovo fac-simile di cartello al seguente link:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9496244>).

L'informativa ha lo scopo di avvisare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e deve essere collocata prima del raggio d'azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. L'informativa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

L'informativa "minima" (o di I livello) riporta l'indicazione del Titolare del trattamento e delle finalità del trattamento, i contatti del DPO Data Protection Officer, anche denominato RDP Responsabile per la Protezione dei Dati (affinché lo stesso possa essere contattato dagli interessati per l'esercizio dei diritti o ulteriori richieste), il periodo di conservazione delle immagini e reca al suo interno un collegamento (ipertestuale, Codice QR o altro) all'informativa completa ed estesa (o di II livello) contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 13 del GDPR.

L'informativa può non essere resa quando i dati personali siano trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati e nelle ipotesi previste dalla Direttiva 2016/680/UE e dal D.Lgs. 51/2018.

L'informativa deve essere fornita in corrispondenza ed entro il raggio di azione di ogni telecamera.

Qualora il raggio di azione fosse più esteso in considerazione della presenza di più telecamere, l'informativa potrà essere resa prima del raggio d'azione complessivo delle

telecamere, sempre che le finalità di trattamento delle immagini acquisite dalle diverse telecamere siano identiche.

Art. 8 - Valutazioni di impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35 GDPR, al Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati personali n. 467 del 11 Ottobre 2018 ed al relativo Allegato 1, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 Novembre 2018, l'Ente ha proceduto ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

L'esito di tale valutazione ha dato come risultato un rischio residuale basso o comunque accettabile e pertanto, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e finalità come sopra esposti il trattamento può avere luogo.

Il Titolare, in conformità alle migliori pratiche di utilizzo nonché allo stesso art. 35 c. 11 GDPR, procede ad una revisione della valutazione di impatto qualora insorgano variazioni del rischio imputabili a qualsivoglia motivazione nonché a modifiche e/o integrazioni all'impianto di rilevazione o all'infrastruttura di rete sottostante e comunque ogni tre anni dalla prima valutazione di impatto effettuata.

Art. 9 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente in luoghi pubblici (come strade, piazze, giardini, immobili), nei siti individuati dal Comune come maggiormente sensibili per gli scopi della videosorveglianza, salvo l'ipotesi di posizionamento in spazi privati aperti al pubblico prevista all'art. 3.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando unicamente immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'unità di ricezione, registrazione e visione ubicata nell'Ufficio Polizia Municipale; in questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto informatico idoneo a garantire la sicurezza dei dati personali.

Il presidio dei monitor non è garantito sulle 24 ore, ma è svolto in base alla concreta organizzazione del servizio della Polizia Municipale ed alla presenza degli addetti incaricati del trattamento dati.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2. raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
3. raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, essendo finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, è limitata al massimo ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione quando si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

I dati personali, oggetto di trattamento, sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Dette misure, in particolare, assicurano:

1. la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
2. il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
3. la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano, in particolare, dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale/illegale a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

1. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 9, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
2. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche; dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
3. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
4. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, WiMax, Gprs).

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 11 - Istituti scolastici

Il sistema di videosorveglianza eventualmente attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.

Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 12 - Deposito rifiuti

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo di aree impiegate abusivamente come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di conferimento differenziato dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune si potrà avvalere anche di impianti di videosorveglianza mobili e/o di fototrappole per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di zone soggette a frequenti abbandoni, su aree pubbliche e private aperte al pubblico.

I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli temporanei della presenza delle telecamere.

Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno, il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile esterno a persone o società specializzate, con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Le immagini comunque non potranno essere conservate per un periodo superiore a quello individuato nel presente regolamento.

Art. 13 - Diritti dell'interessato e accesso ai dati

In relazione al trattamento di dati personali tramite i sistemi di videosorveglianza comunali, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e tenuto conto delle previsioni specifiche del D.Lgs. 51/2018, l'interessato, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti dati che possono riguardarlo;
2. di essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile del trattamento;
3. di essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli strumenti, le procedure e le logiche impiegate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, sugli eventuali destinatari o

- categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
4. di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 5. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato dovrà essere, oltre che adeguatamente motivata, formulata in maniera ampiamente dettagliata rispetto alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto a cui essa si riferisce ed è presentata al Titolare o al Responsabile del trattamento, il quale deve fornire adeguato riscontro senza ritardo e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero entro 30 (trenta) giorni, previa comunicazione all'interessato, se le operazioni necessarie per dare piena risposta sono di particolare complessità o se sussiste altro giustificato motivo.

La richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno 90 (novanta) giorni dalla precedente istanza, fatta salva la comprovata esistenza di specifici giustificati motivi.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o in forma cartacea direttamente all'Ufficio Protocollo comunale.

Nel caso di esito negativo o mancato riscontro all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi; l'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

L'accesso ai dati registrati dalle telecamere di videosorveglianza comunali è consentito, nell'arco temporale previsto per la conservazione, unicamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità indicate nel presente Regolamento e con le sole modalità previste dalla normativa vigente.

L'accesso alle immagini è consentito, in via ordinaria, esclusivamente:

1. al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
2. alle Forze di Polizia (se non direttamente collegate al sistema di videosorveglianza in virtù del PATTO, sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo Comando di appartenenza ed acquisita dall'Ente), nonché per finalità di indagine e di giustizia all'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero o dal Giudice ed acquisita dall'Ente);
3. alla Società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati).

Nell'ambito delle indagini difensive, il difensore della persona sottoposta ad indagini, per fatti rispetto ai quali possa risultare rilevante l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza, può richiedere ed acquisire, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., copia dei filmati registrati in formato digitale, previo pagamento delle relative spese.

Nel caso di riprese video relative ad incidenti stradali od altri eventi per i quali l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici rilevanti delle parti interessate, anche su segnalazione/istanza di quest'ultime, le registrazioni potranno essere fornite all'organo di polizia che procede ai dovuti rilievi ed accertamenti, previa richiesta dell'afferente Comando come sopra stabilito.

In caso di accoglimento delle richieste di accesso alle registrazioni di cui ai commi precedenti, le operazioni di visione, scarico e consegna delle immagini su supporto digitale, a garanzia della genuinità dei dati, saranno documentati mediante l'annotazione in apposita modulistica costituente il "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati, ad opera degli incaricati:

1. la data e l'ora dell'accesso;
2. l'identificazione del terzo autorizzato;
3. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
4. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
5. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
6. la sottoscrizione del medesimo.

L'avvenuta consegna delle registrazioni sarà documentata mediante attestazione di ricevuta da parte del delegato al ritiro.

Art. 14 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante e ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dall'art. 77 e ss, GDPR ed alle previsioni del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio."

Art. 15 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Chiunque subisca un danno, materiale o immateriale, per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

Il Titolare o il Responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia, che si ponga in contrasto con le presenti nuove norme regolamentari.



COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

Deliberazione di Consiglio Comunale

[#] Comunicata ai Capigruppo

N. 2 Registro Deliberazioni

Data 31/01/2023

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA.

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13 febbraio 2023 per decorrenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa